517/2024
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78782 del registro di Segreteria.

TRA

Xx, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Musacchio.

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha contestato il D.M. n. 198 dell'11/07/1996 emanato dal Ministero della Difesa, non notificato e protocollato il 22/06/2018, che non ha concesso la pensione privilegiata di VIII

categoria a vita Tabella A, ritenendo l'infermità meritevole di due annualità di VIII categoria *una tantum*. Ha rilevato di aver presentato l'istanza in data 1/08/1989 per l'infermità "Lussazione recidivante spalla sx" e ha richiamato il verbale di visita medica e la documentazione in atti. Il ricorrente ha segnalato che è stato, invece, correttamente notificato il decreto ministeriale n. 3110/2020 che ha concesso l'equo indennizzo. Ha, poi, evidenziato che è stata accolta la domanda di aggravamento, riconoscendo con il decreto ministeriale n. 52/2020 il trattamento pensionistico di VIII categoria o superiore a vita con decorrenza dall'1/06/2018. Ha concluso per il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di VIII Categoria a vita a far data dal 6/08/1988, oltre interessi e rivalutazione, e in via subordinata ha chiesto la nomina del ctu.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione il Ministero della Difesa ha rappresentato che a seguito dell'istanza pervenuta l'1/08/1989 del ricorrente, relativa alla domanda di pensione privilegiata, con il decreto n. 198 dell'11/07/1996 è stata concessa l'indennità una tantum pari a due annualità di 8 categoria di Tab. A e che a seguito dell'istanza di aggravamento del

25/05/2018 con il decreto n. 52 del 16/04/2020 è stata concessa la pensione privilegiata ordinaria di 8 categoria Tabella A a far data dall'1/06/2018. Ha, poi, dedotto in via preliminare l'acquiescenza al decreto n. 198/1996, ritualmente notificato il 27/03/1997 e nel merito ha evidenziato l'infondatezza del ricorso; in subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale e ha, quindi, chiesto che gli eventuali ratei pensionistici arretrati non dovranno decorrere da data anteriore al 22/04/2017, (quinquennio antecedente la data di notifica della domanda giudiziale in data 22/04/2022) e che gli oneri accessori siano calcolati secondo i criteri fissati dalla Sentenza n.10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n.6/2008/QM.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con successiva memoria difensiva il ricorrente ha contestato la posizione dell'amministrazione, ha rilevato, rispetto all'eccezione di prescrizione dedotta dal resistente, che il riconoscimento dei ratei pensionistici decorre dalla data del 16/03/2016 tenuto conto del ricorso depositato telematicamente il 16/03/2021 e ha così precisato le conclusioni: "*in via principale: l'accoglimento del ricorso, con riconoscimento e dichiarazione del diritto del ricorrente per la citata infermità traumatica,*

causativa della riforma dal s.m.i., in uno ai corrispondenti e documentati esiti invalidanti a carattere cronico, alla pensione privilegiata almeno di 8^ ctg. tabella A a vita ex artt. 67 e ss. del d.P.R. 1092/73, L. 9/1980, o in quella diversa categoria superiore ritenuta di giustizia, in ossequio alle tabelle ex lege 834/81 in ragione delle caratteristiche nosologiche post-traumatiche, sin dalla data della riforma (6.8.1988), costituendo la domanda di P.P.O. dell'1.8.1989 atto tempestivo ex art. 191 del d.P.R. n. 1092/73, tenuto conto dell'assenza di notifica del provvedimento ivi impugnato, diversamente da altro provvedimento ministeriale, già notificato e vertente su altro beneficio. Contestualmente si richiedono interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dì dovuto e sino all'effettivo soddisfo in ragione degli interventi resi dalle SS.RR. di Codesta Corte (10/QM/2002-8/QM/2007-6/QM/2008).

in via subordinata: che venga richiesto in merito parere a CTU specialistico iscritto all'albo del Tribunale o ad Organo medico superiore ex artt. 23 e ss e 97 del C.G.C. (in uno alle indicazioni di cui alla sentenza n. 10/QM/2007 SS.RR.), svolto nel contraddittorio tra le parti con comunicazione della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

data di inizio delle operazioni peritali al sottoscritto procuratore per la corretta formazione delle prove nel processo in merito alla riduttiva formulazione diagnostica della lesione primigenia e valutazione di classifica almeno in 8^ ctg. tab. A, a vita e/o salva quella diversa misura di classifica ritenuta di giustizia in ossequio alle tabelle trasfuse nella L. 834/81 e relative avvertenze, stante l'entità lesiva e cronica della lesione già dipendente da causa di servizio, causativa per di più della riforma dal s.m.i. in quanto il ricorrente è stato giudicato non più idoneo in modo assoluto e permanente al servizio militare stesso."

Con distrazione delle spese di lite in favore dello scrivente difensore, quale anticipatario-antistatario";

All'esito udienza del 24/05/2023, con l'ordinanza n. 97/2023, è stato chiesto il parere medico-legale all'Ufficio Medico Legale (UML) presso il Ministero della Salute, fissando l'udienza del 6/12/2023 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota l'UML ha comunicato che il suddetto parere potrà essere evaso solo entro il quarto trimestre del 2024.

Con successiva memoria il ricorrente ha rilevato che

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'UML non ha comunicato l'avvio delle operazioni peritali, ha rappresentato l'opportunità di individuare altro CTU medico-legale, e ha chiesto di precisare nel quesito che la valutazione va effettuata alla data della riforma e non della visita collegiale, stante la tempestività della domanda del 1/08/1989 e ha concluso come in atti.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito dell'udienza del 6/12/2023, con l'ordinanza n. 193/2023 è stata revocata l'ordinanza n. 97/2023 ed è stato chiesto il parere medico legale al Collegio Medico Legale sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando la data del 19/06/2024 per la prosecuzione del giudizio.

con memoria il ricorrente ha chiesto il rinvio della discussione in quanto il CML non ha depositato il parere medico legale.

All'udienza del 19/06/2024 con l'ordinanza n. 100/2024 è stato sollecitato il parere medico legale Collegio Medico Legale, Sezione Speciale, presso la Corte dei conti in Roma, fissando l'udienza del 20/11/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Il CML ha depositato il suddetto parere.

Con memoria il ricorrente ha contestato l'esito del parere, rilevando di essere stato riformato ed evidenziando che "*che non si trattò di una distorsione*

dello scapolo omerale sinistra ma per l'appunto di una lussazione che tese a recidivare, vista la diagnosi posta dalla stessa CMO "Lussazione recidivante spalla sx" con contestuali esiti invalidanti permanenti". Ha concluso per l'accoglimento del ricorso e in subordine ha chiesto il rinnovo della CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza del 20/11/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Andrea Musacchio per il ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine chiede il rinnovo della CTU, e la dott.ssa Marina Propersi per il resistente ha insistito per il rigetto del ricorso, opponendosi al rinnovo della CTU; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di riconoscere la pensione privilegiata di VIII categoria a far data dalla riforma per l'infermità "Lussazione recidivante spalla sx", contestando, quindi, il D.M. n. 198 dell'11/07/1996 emanato dal Ministero della Difesa, non notificato e protocollato il 22/06/2018, che non ha concesso la pensione privilegiata di VIII

categoria a vita Tabella A, ritenendo l'infermità meritevole di due annualità di VIII categoria una tantum. Al riguardo, il CML, sezione speciale presso la Corte dei Conti, ha formulato il seguente parere: "*l'infermità [lussazione recidivante spalla sx], allo stato meglio valutabile come [esiti di lussazione recidivante spalla sinistra con tenosivite inserzionale del bicipite brachiale, tendinosi del sovraspinoso e discrete note di artrosi causa di instabilità articolare con importante impegno funzionale] NON sia da ritenere ascrivibile a categoria pensionistica a vita Tab A alla data della riforma bensì ristorabile a tale data con ulteriori 2 annualità di tabella A 8^ categoria in luogo delle 2 concesse dalla CMO. Parimenti corretta viene ritenuta l'ascrivibilità in 8^ categoria all'atto della verifica presso la CMO di Roma Cecchignola (15/01/2020) e decorrenza dall'istanza di aggravamento (01/06/2018), con proposta, da ultimo, di ascrivibilità in 7^ categoria di tabella A e decorrenza a far data dalla visita medico legale in corso di operazioni peritali tenute da questa Sezione Speciale (IV)*". Il CML ha reso il suddetto parere a seguito di visita diretta e dell'esame della documentazione e delle note contro deduttive

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

depositate dal consulente di parte.

Il CML ha evidenziato quanto segue: "*Il trauma così come presentato deve essere utilmente confrontato "per analogia" con quanto previsto alle tabelle valutative annesse al D.P.R. 834/81 che non prevedono specificatamente l'evento lussativo recidivante di spalla e pertanto andrà valutato il grading di invalidità delle voci ricomprese, più collimante con gli esiti residuati. Nello specifico non è possibile confrontare gli stessi né con l'anchilosi completa della articolazione della mano sinistra (radiocarpica) [voce 5] né con l'anchilosi tibiotarsica completa monolaterale in quanto gli esiti da valutare non comportarono all'epoca il blocco articolare (anchilosi) ma, come definito in diagnosi, una instabilità di modesta entità. Anche il confronto degli esiti valutati nel 1994 con quanto previsto alle tabelle delle invalidità civile collima con quanto su esposto difatti, la voce n.7208 del D.M. 05.02.1992 ["anchilosi di spalla in posizione favorevole], che prevede però un blocco pressoché completo dell'articolazione in esame e nel caso all'attenzione non presente, si correla alla discendente diminuzione della capacità lavorativa generica dell'ordine fisso del 30%, ovvero*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

inquadrabile con un'ottava ctg. della tabella A.

-Tale beneficio, quindi, NON può essere riconosciuto a far data dall'istanza, trattandosi di una articolarità mantenuta, con instabilità di modesta entità in esiti "non stabilizzati" mentre alle voci esplorate il segmento articolare di spalla (o di piede che dir si voglia) è considerato in "anchilosi", ossia completamente bloccato anche se in una posizione favorevole all'esecuzione dei movimenti semplici della vita di relazione.

Occorre però sottolineare, che la corresponsione delle 2 annualità di tabella A 8^ categoria risultano allo scrivente non corrette a ristorare gli esiti all'epoca della verifica medico legale, considerata soprattutto la recidiva di lussazione presente già all'epoca della verifica e pertanto si ritiene che, in maniera più congrua essi dovessero prevedere il massimo per tale ascrivibilità ai fini della PPO, ossia 4 annualità in luogo delle 2 concesse".

Il CML ha, poi, prospettato di aver constatato un aggravamento della patologia nel corso della visita, meritevole della concessione di una settima categoria.

Il suddetto parere è stato contestato dal ricorrente.

In tal contesto, si rileva che per la patologia in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

esame il ricorrente è stato riformato in quanto permanentemente non idoneo al servizio militare.

Dalla documentazione in atti, risulta, poi, la diagnosi di "lussazione recidivante" anche da parte della Commissione Medica Ospedaliera (verbale del 1/06/1994).

La stessa amministrazione ha, poi, riconosciuto l'ottava categoria di Tabella A a vita a seguito della domanda di aggravamento e il CML ha ritenuto erronea la concessione di sole due annualità e ha anche proposto un ulteriore aggravamento con una migliore classifica.

Alla luce della documentazione medica in atti e della consulenza tecnica di parte depositata dal ricorrente, secondo cui "*non vi è dubbio che si trattò di una lussazione traumatica con tendenza a recidivare; e si trattò di un trauma - quello patito- di significativa rilevanza che portò ad una lesione capsulo-legamentosa cui seguirono ripetute recidive (fu la stessa CMO a qualificare la lesione come "RECIDIVANTE"), favorendo processi post traumatici quale quella evidenziata dai sanitari dell'O.M. di Roma che lo riformarono ai sensi dell'art. 74 E.I*",

si ritiene che la patologia del ricorrente fosse ascrivibile all'ottava categoria di Tabella A sin

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dalla data della riforma.

Ciò posto, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione.

Sul punto, si rileva che il decreto contestato dal ricorrente è stato ritualmente notificato in data 27/03/1997.

In tal contesto va accolta l'eccezione di prescrizione è, quindi, sono prescritte le somme maturate anteriormente al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, ovvero anteriormente al 22/04/2017, in quanto è con la notifica del ricorso che si interrompe la prescrizione, essendo nella facoltà del ricorrente inviare atto interruttivo della prescrizione nelle more della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (in questi termini, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, sent. n. 328/2021). Al riguardo, assume, infatti, rilievo l'art. 2943 c.c. secondo il quale ai fini della prescrizione occorre la notificazione dell'atto giudiziale e la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui è isolato e non prevalente l'orientamento della stessa Cassazione di cui alla sentenza n. 24891/2021 che ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione al mero deposito del ricorso ex art. 702

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

– bis c.p.c. (Cassazione, Ordinanza n. 27944/2022).

Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto; sulle somme dovute a titolo di arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, spettano gli interessi nella misura legale e alla rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Le spese legali sono compensate tenuto conto della peculiarità e dell'esito complessivo, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, riconosce il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 8 categoria Tab. A a far data dalla riforma; sulle somme a titolo di arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale, spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria

(quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento;

- compensa le spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.11.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.11.2024 12:21:53
GMT+02:00